

Allegato "A" cc 19/12/2013

CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.12.2013

INTERVENTO CONSIGLIERE COMUNALE PIETRO VANADIA

Nel corso dei lavori della 1 Commissione Consiliare del 19.12.2013, avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Leonforte e Nissoria per la costituzione del Nucleo di Valutazione in forma associata e coordinata", sono emersi alcuni dubbi sui quali occorre soffermarsi.

Una prima questione riguarda l'individuazione dell'organo competente (Giunta Comunale o Consiglio Comunale) ad approvare la suddetta convenzione tra i due comuni: il dubbio nasce dalla lettura della disposizione di cui all'art. 65, 1 co. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nella parte in cui sancisce che "l'Ente promuove il funzionamento in forma associata con Comuni limitrofi o della Provincia".

Qualche consigliere sostiene, infatti, che la competenza ad approvare la convenzione tra i due comuni spetterebbe alla Giunta e non al Consiglio Comunale.

In termini generali, rilevo che il Consiglio Comunale è l'organo elettivo che esprime gli indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale dell'ente. Il Consiglio adotta gli atti fondamentali "di natura programmatica o aventi elevato contenuto di indirizzo politico" tassativamente elencati dall'art. 42 del Tuel.

Le competenze del Consiglio non devono essere confuse, quindi, con quelle della Giunta, organo di governo dell'ente, che "ha una competenza residuale in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi".

Le competenze di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio vanno distinte, inoltre, da quelle riservate dalla legge al Sindaco, che è "l'organo responsabile dell'amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante".

Ove sussistano dubbi sulla corretta ripartizione delle competenze in una delle materie indicate dall'art. 42 Tuel, prevale, inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa, la competenza dell'organo sovraordinato fornito di competenza generale, ossia il Consiglio comunale.

L'art. 42, comma 2, T.U.E.L. sancisce che il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti: lett. c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative.

Pertanto, ritengo che l'approvazione della delibera dello schema di convenzione tra i due Comuni interessati sia di competenza del Consiglio Comunale.

La seconda questione attiene, invece, il potere di nomina dei componenti del Nucleo di valutazione, questione che ho personalmente rilevato durante i lavori di commissione in quanto sostengo la tesi secondo cui **solo il Consiglio Comunale ha il potere di nominare i componenti del nucleo di valutazione.**

Il problema trae origine da un uso improprio e a volte promiscuo della terminologia da parte del legislatore che costringe gli operatori o a forzarne il dato letterale, ovvero a ricorrere al successivo criterio ermeneutico dell'interpretazione sistematica e teleologica, non sempre garanzia, però di approdi univoci, forieri di incertezza e di contenzioso caratterizzato da forte alea ed impatto economico-politico e gestionale.

Gli Enti hanno l'obbligo di dotarsi di sistemi di valutazione della dirigenza e di controllo interno di gestione, sin dalla loro introduzione con il *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, di attuazione della *legge delega 15 marzo 1997, n. 59*; il legislatore ne ha rimesso a ciascun ente locale la concreta organizzazione, peraltro anche in deroga ai principi dettati dall'*art. 1, c. 2, del citato D.Lgs. n. 286*, purché nel rispetto della «distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di

gestione, quale risulta dagli artt. 3, c. 1, lett. b) e c) e 14, *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* e successive modificazioni ed integrazioni», secondo quanto disposto dall'*art. 147, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*.

Con il *D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*, cd. Decreto Brunetta, nome dell'allora Ministro della Funzione pubblica che lo aveva fortemente voluto, i citati Nuclei sono stati sostituiti dai cd. Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, previsti dall'*art. 14, del citato D.Lgs. n. 150*, laddove prescelti dal singolo ente locale, potendo questo optare, in alternativa, per la conferma del Nucleo già esistente.

Ed è proprio dal tenore letterale del citato art. 14 e, ancor prima, da quello dell'*art. 4, c. 2, lett. g)*, della relativa *legge delega 4 marzo 2009, n. 15*, che origina il problema dell'individuazione del titolare dello *jus eligendi* dei componenti dell'organismo, che, assente nell'omologa previsione contenuta nell'*art. 147 del Tuel*, è qui testualmente indicato nell'organo di indirizzo politico.

Organo generalmente identificato dai diversi statuti e regolamenti degli Uffici e dei Servizi delle amministrazioni locali nel vertice dell'esecutivo, sindaco o presidente.

Anche nel nostro caso, ad oggi, la nomina dei componenti del nucleo di valutazione spetterebbe al Sindaco in virtù del disposto di cui all'*art. 66 co. 3 del Regolamento Comunale*.

Tuttavia, in assenza, a quanto consta, di precedenti specifici, **il T.A.R. Campania, con pronuncia 28 marzo 2012, n. 1510**, ha prospettato una soluzione ermeneutica dirompente rispetto alla prassi invalsa tra gli enti locali di individuare nel vertice dell'esecutivo l'organo competente a nominare i componenti del nucleo di valutazione, riconoscendolo piuttosto in quello consiliare.

Secondo tale recente orientamento, la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, e non al sindaco, che è semplicemente l'organo responsabile dell'amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante.

Difatti, ai sensi del citato art. 14, c. 3, l'organismo di valutazione deve essere nominato "dall'organo di indirizzo politico-amministrativo", funzione che l'*art. 42, c. 1, Tuel* attribuisce testualmente al consiglio comunale, con la conseguenza di dover ritenere coerente l'implicita assegnazione a quest'ultimo del potere di nomina dei componenti del nucleo di valutazione.

Il TAR della Campania, con la citata sentenza n. 1510 del 28-03-2012 ha infatti ribadito che "*il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatica o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2008 n. 2832 e 31 gennaio 2007 n. 383), se letto alla luce del chiaro enunciato dell'art. 15 del D.lgs. n. 150/2009, ... attribuisce appunto all'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente anche compiti di alta programmazione in materia di miglioramento della performance*" e "***ne discende che la nomina del componente del nucleo di valutazione [deve] essere effettuata dal consiglio comunale e non dal sindaco***".

A questo punto, sarebbe opportuno disporre la modifica dell'*art. 66, comma 3, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi* al fine di demandare al Consiglio Comunale l'incombenza, seppur su proposta del Sindaco e della Giunta, della nomina del "nucleo di valutazione", onde evitare che possano essere posti in essere atti che verrebbero ritenuti illegittimi per incompetenza.

Del resto, vi sono precedenti di altri comuni (a titolo di esempio cito i Comuni di Montepaone e Girifalco) che, sulla scorta della sentenza innovativa, e per il principio di autonomia riconosciuta dalla Carta Costituzionale ai Comuni di adeguarsi alle sentenze, hanno demandato la nomina dei componenti del nucleo di valutazione direttamente al Consiglio Comunale.

Grazie.

Consigliere Comunale Vanadia Pietro

